

Allegato parte integrante

Criteria tecnici per l'abbruciamento di materiali vegetali agricoli e forestali naturali non pericolosi

CRITERI TECNICI PER L'ABBRUCIAMENTO, NEL LUOGO DI PRODUZIONE, DI MATERIALI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI NATURALI NON PERICOLOSI (ART. 182, COMMA 6 BIS, D.LGS. 152/2006).

Il presente documento reca, in coerenza con i principi di sicurezza e salvaguardia ambientale, i criteri tecnici idonei a disciplinare – per l'intero territorio provinciale – l'attività di abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali naturali non pericolosi derivanti dalle attività agricole e forestali, ai fini dell'applicazione dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 6 bis dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*.

L'attività di abbruciamento di materiali vegetali naturali non pericolosi derivanti dalle attività agricole e forestali svolta a condizioni, con modalità e in casi diversi da quelli previsti dal comma 6 bis dell'art. 182 del decreto legislativo 152/2006 e dai criteri tecnici di seguito indicati, si configura come attività di “smaltimento di rifiuti” (punto D10 “incenerimento a terra” dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 152/2006), per l'esercizio della quale è necessaria la preventiva autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 208 del decreto legislativo 152/2006.

L'attività di abbruciamento costituisce normale pratica agricola – e non attività di gestione dei rifiuti – se svolta nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

- a) l'abbruciamento deve avere ad oggetto esclusivamente i materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152/2006 (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso);
- b) l'abbruciamento deve essere effettuato nel luogo di produzione, intendendo come tale l'area – senza soluzione di continuità – del fondo che è nella disponibilità del conduttore dell'attività agricola o forestale;
- c) l'abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli e, comunque, in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri complessivi per ettaro;
- d) l'abbruciamento deve essere finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti secondo la normale pratica agricola ed è consentito anche negli orti in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;
- e) durante tutte le fasi dell'abbruciamento e fino all'avvenuto spegnimento del rogo deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia incaricata dal medesimo.

L'attività di abbruciamento è vietata nei seguenti casi:

- 1. nelle situazioni e nelle zone di eccezionale pericolo di incendi boschivi, dichiarati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento);
- 2. all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- 3. sulle superfici ubicate all'interno dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000" di cui alla legge provinciale n. 11 del 2007, ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009

concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

4. nei casi eventualmente previsti dai provvedimenti dei Comuni adottati in materia di risanamento della qualità dell'aria.

È fatto assoluto divieto di abbruciamento di materiali o sostanze diversi dai materiali vegetali in questione, anche se provenienti dall'attività agricola.

Non possono altresì essere oggetto di abbruciamento i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006.

I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere o vietare l'attività di abbruciamento in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche e/o ambientali non favorevoli (ad esempio nei periodi siccitosi o in giornate ventose) e, comunque, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (ad esempio per vicinanza a strade e abitazioni), con particolare riferimento al rispetto dei valori limite delle polveri sottili (PM10); hanno altresì facoltà di disporre il **differimento delle attività di abbruciamento** allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime (ad esempio in determinati periodi dell'anno, giorni della settimana o orari del giorno, anche con riguardo a specifiche zone del territorio). Inoltre i Comuni – ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 368 del 4 marzo 2011 di attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria – possono introdurre o estendere, con idoneo provvedimento, il divieto di bruciare all'aperto ai residui vegetali, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare nel periodo invernale in quanto critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti in atmosfera.

È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di condizionalità e di lotta fitosanitaria nel settore agricolo.